



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/02/2025 (punto N 1)

Delibera

N 80

del 03/02/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Reg. (UE) n. 2021/2115 - Attivazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, assegnazione della dotazione finanziaria, adozione delle determinazioni per l'applicazione dell'intervento e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di aiuto - campagna 2025/2026.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

A

Allegato A

a1df8b02bc4ed972ca08662e15712aff47a048c4b6054cf1dc93303877b3e524

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la Norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

VISTO in particolare l'articolo 58 paragrafo 1, comma 1 lettera a) Ristrutturazione e riconversione vigneti, lettera b) Investimenti e lettera k) Promozione, del sopra citato Regolamento (UE) n. 2021/2115, che mantiene, tra gli interventi di sostegno specifici del settore vitivinicolo, l'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, l'intervento degli Investimenti e l'intervento della Promozione sui mercati dei Paesi terzi (da ora in poi definite "Interventi settoriali"), al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

VISTO il Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune, in particolare l’art. 11 comma 1 per quanto riguarda le sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti;

VISTO Il Decreto del Masaf 04101748 del 03/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;

VISTA la Legge Regionale 13 dicembre 2017 n. 73, avente per oggetto “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”;

VISTA la deliberazione Giunta regionale n. 59 del 30 gennaio 2023, avente per oggetto Modificazioni ed integrazioni alla Deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018 n.103 “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”;

VISTO il Piano Strategico nazionale della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

VISTO il Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 relativo a “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020;

VISTO il Decreto ministeriale n. 635206 del 02 dicembre 2024, avente per oggetto: “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

CONSIDERATA la nota della Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea-PIUE7 n. 651150 del 10 dicembre 2024 con cui viene comunicato alle Regioni e P.A. che è in corso da parte degli uffici ministeriali competenti l’iter di adeguamento del Piano Strategico della PAC (PSP) per quanto concerne gli interventi del settore vitivinicolo a seguito dell’emanazione del decreto ministeriali in applicazione dell’intervento “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

VISTO il Decreto ministeriale n. 0659723 del 13 dicembre 2024 modificato dal Decreto ministeriale n. 0017520 del 15/01/2025, avente per oggetto “ Vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026”, con il quale, nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata complessivamente all’Italia dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 per il finanziamento degli interventi nel settore vitivinicolo, pari a 323.883.00,00 euro per ciascun anno di vigenza della PAC 2023/2027, sono state destinate alla Regione Toscana risorse pari a euro

27.906.272;

VISTA la Circolare di Agea Coordinamento del 9 gennaio 2025 concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;

RITENUTO opportuno destinare parte delle risorse di cui sopra al finanziamento degli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per un importo pari ad euro 11.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2025/2026;

RICHIAMATO il comma 1 dell’articolo 9 del Decreto ministeriale 0635206/2024 in cui si dispone che le Regioni riservino il 20% della dotazione finanziaria regionale destinata agli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i vigneti eroici e/o vigneti storici, come definiti dal decreto interministeriale n. 6899/2020 ed iscritti nell’Elenco regionale di cui all’articolo 5 comma 2 del predetto decreto interministeriale;

RITENUTO pertanto di destinare, per il finanziamento degli interventi di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto i vigneti storici e/o eroici, la somma di euro 2.200.000,00, fermo restando che, in attuazione del comma 2 del medesimo articolo 9, del Decreto ministeriale n. 0635206/2024, qualora tale somma non venga impegnata o venga impegnata parzialmente, l’importo non utilizzato venga destinato al finanziamento degli altri interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

RICHIAMATO altresì l’articolo 58, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, in cui si dispone che il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti possa riguardare anche “il reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato membro”;

RICHIAMATO il comma 3 dell’articolo 10 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024, in cui si dispone che, per il finanziamento degli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari emanato dall’Autorità competente, viene assegnata una percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla Regione;

RITENUTO pertanto di destinare, per il finanziamento del reimpianto dei vigneti estirpati a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, la somma di euro 550.000,00, pari al 5% dell’importo destinato con il presente atto agli interventi della ristrutturazione riconversione dei vigneti, in considerazione del limitato numero di provvedimenti di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari emanato dalla Regione Toscana; qualora tale somma non venga impegnata o venga impegnata parzialmente, l’importo residuo venga destinato al finanziamento degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

RILEVATO che, sempre in attuazione del comma 3 del medesimo articolo 10, per la casistica sopra illustrata, non costituiscono una spesa ammissibile né le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria né la compensazione per le perdite di reddito;

RITENUTO opportuno stabilire fin d’ora che eventuali economie che si verificassero sull’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti attivato con il presente atto, siano destinate prioritariamente all’intervento della Promozione, in presenza di domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse su tali interventi, e a condizione che la tempistica lo consenta;

RITENUTO pertanto di attivare per la campagna 2025/2026 con le risorse di cui sopra, l’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in considerazione della rilevanza che riveste per la realtà produttiva della Regione Toscana, adottando, con il presente atto, le determinazioni per

l'applicazione di tale intervento;

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024 sopra citato, in cui si dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare l'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti:

la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;

- a) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- b) l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui all'articolo 3, comma 2, del citato Decreto ministeriale n. 0635206/2024;
- c) l'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
- d) la superficie minima oggetto dell'intervento;
- e) le attività ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui all'articolo 5 del citato Decreto ministeriale n. 0635206/2024;
- f) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione sono realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto. In ogni caso la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15/10/2027 salvo successive modifiche intervenute alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- g) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all'articolo 42 del regolamento delegato 2022/126;
- h) le modifiche e le varianti ai progetti approvati.

VISTA la comunicazione trasmessa dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, Ufficio DISR II – Programmazione dello sviluppo rurale, tramite mail del 06 giugno 2024 con la quale si informano le Regioni della pubblicazione sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale della “Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento “w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti” del Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027;

RITENUTO pertanto, anche sulla base di quanto registrato nelle scorse campagne di attuazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (attivo nell'ambito della Regione Toscana dalla campagna 2000/2001), e tenuto conto della realtà produttiva viticola toscana, definire quanto segue:

- a) l'area dell'intervento è l'intero territorio della Regione Toscana, in considerazione del fatto che la coltivazione della vite interessa la grande maggioranza del territorio regionale e che l'intero territorio regionale è interessato dalla produzione del vino ad indicazione geografica protetta “Toscano o Toscana”, e gran parte di esso è interessato alla produzione dei vini a denominazione di origine protetta;
- b) l'intervento non è limitato a determinate zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica, per le motivazioni esposte alla precedente lettera a);
- c) i beneficiari dell'intervento sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per i nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 1308/2013, e di quelle provenienti dalla conversione di diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento e delle autorizzazioni provenienti dalla conversione dei diritti di reimpianto derivanti dalla Riserva

regionale dei diritti;

d) l'intervento riguarda tutte le varietà di vite idonee alla coltivazione sul territorio della Regione Toscana; non vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di allevamento; al fine di garantire l'efficacia dell'intervento, a fine intervento i vigneti oggetto del contributo devono avere una densità di impianto pari o superiore a 3.300 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

e) la superficie minima oggetto dell'intervento è pari a 5.000 metri quadrati, ridotti a 3.000 per le aziende con superficie vitata pari o inferiore ad un ettaro al momento della presentazione della domanda; la superficie minima oggetto dell'intervento è inoltre pari a 1.000 metri nei seguenti casi:

- per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei seguenti vini a denominazione di origine protetta: Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) ed Elba, nonché nel territorio delle isole toscane;

- per gli interventi relativi ai vigneti storici e/o eroici, in considerazione delle ridotte dimensioni delle superfici interessate;

- per gli interventi realizzati a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie, in quanto di norma i provvedimenti di estirpazione obbligatoria emessi riguardano superfici di esigua entità;

f) Le attività di ristrutturazione e riconversione ammissibili sono elencate al comma 1 lettera a) punto 1 e lettera b) punti 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 0635206/2024. Limitatamente alla campagna 2025/2026, il sovrainnesto e le attività di miglioramento delle tecniche di gestione non sono ammissibili in quanto i relativi costi non sono previsti nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU), elaborate dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale;

g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione sono realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto. In ogni caso la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15/10/2027 salvo successive modifiche intervenute alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

h) la concessione del contributo avviene attraverso il pagamento anticipato del sostegno per un importo pari all'80% del contributo richiesto, con successivo pagamento del saldo per la rimanente quota del 20%; il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50% della spesa riconosciuta ammissibile sulla base delle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU), elaborate a livello nazionale, secondo le modalità stabilite all'articolo 21 del regolamento di esecuzione 2022/126;

i) le modifiche ai progetti approvati devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare di Agea Coordinamento del 9 gennaio 2025 concernente le "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

RICHIAMATO il comma 3 dell'articolo 2 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024, in cui si dispone, tra l'altro, che le Regioni comunichino tempestivamente le informazioni di cui alle lettere da a) a i) elencate al comma 2 del medesimo articolo 2 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ad Agea, secondo gli schemi

riportati negli allegati I e II al medesimo decreto;

RITENUTO pertanto di incaricare il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari” della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, competente in materia, di comunicare al Ministero e ad AGEA le determinazioni assunte con il presente atto relativamente ai punti da a) ad i) del comma 2 dell’articolo 2 del Decreto ministeriale 0635206/2024, attraverso la compilazione e la trasmissione degli allegati I e II al medesimo Decreto;

RITENUTO opportuno al fine di garantire il maggior rispetto dell’ambiente non ammettere a contributo interventi che prevedono l’utilizzo di paloneria in cemento;

RITENUTO opportuno, al fine di rendere l’intervento più efficace possibile e garantirne l’accesso al maggior numero possibile di imprese, stabilire che la superficie massima ammissibile a contributo per ciascuna Unità Tecnico Economica (UTE) non possa superare i 15 ettari (con riferimento al totale delle azioni);

CONSIDERATO inoltre che il comma 4 dell’articolo 2 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024 dispone che le Regioni possano individuare criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande di contributo ritenute ammissibili, scegliendoli tra quelli riportati all’Allegato V al medesimo Decreto, definendone la relativa ponderazione e le modalità di applicazione;

RITENUTO opportuno avvalersi dei criteri di priorità facoltativi di cui sopra, per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili e finanziabili, applicando i seguenti criteri, in coerenza con la politica di sviluppo messa in atto dalla Regione Toscana per il settore vitivinicolo:

- criteri riferiti alle seguenti particolari situazioni aziendali:

- superfici vitate inserite nell’elenco dei vigneti storici e/o eroici, interventi realizzati nelle piccole isole e/o nelle zone di produzione delle denominazioni Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell’Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario);

- interventi realizzati da Unità Tecnico-Economiche con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%;

- interventi localizzati in zone particolari quali le “le superfici vitate oggetto di aiuto localizzate nelle Zone Montane ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nelle Zone Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in Parchi e Riserve Naturali fuori Natura 2000, nelle Aree con vincolo paesaggistico art. 136 D.lgs. 42/2004, nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), escluse le ANPIL”;

- zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nella primavera e nell’autunno 2023, ufficialmente riconosciute e delimitate rispettivamente dal DM n. 473440/2023, dalle Ordinanze Commissariali della Regione Toscana nn.98 del 15/11/2023, 108 del 01/12/2023, 128/ del 22/12/2023 e dalle Delibere del Consiglio dei Ministri [del 29 ottobre 2024](#), [del 25 novembre 2024](#) e del 23 dicembre 2024;

- criteri di priorità riferiti alla tipologia di richiedente che favoriscono prioritariamente il titolare o legale rappresentante con un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni e a seguire, il richiedente nuovo beneficiario e infine il richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale riconosciuto;

RICHIAMATO il comma 6 dell’articolo 4 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024, in cui si dispone che, qualora le domande ammissibili superino la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile e che, in caso di parità di punteggio, venga adottato il criterio del richiedente anagraficamente più

giovane (in caso di società fa fede l'età del rappresentante legale);

VISTO che ai sensi dell'articolo 11 del regolamento delegato 126/2022, le operazioni finanziate con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti presentate a partire dalla campagna 2023/2024 restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza;

VISTO il comma 1 dell'articolo 14 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024, ai sensi del suddetto articolo 11 del regolamento delegato, che le operazioni finanziate con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti presentate a partire dalla campagna 2023/2024, sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748;

RICHIAMATO altresì il comma 5 dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 0635206/2024, in cui si dispone che la demarcazione con altri strumenti finanziari è quella individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'Allegato II del Decreto ministeriale n. 0635206/2024; tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel Piano Strategico nazionale presentato alla Commissione europea;

RITENUTO opportuno, al fine di massimizzare l'efficienza della spesa, utilizzare i fondi disponibili prioritariamente per la liquidazione delle domande di saldo;

RITENUTO opportuno disporre che le modalità operative dell'intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché le procedure tecnico - amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, sulla base delle disposizioni comunitarie, delle disposizioni nazionali e sulla base delle presenti disposizioni e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione dell'intervento, al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da trasmettere all'Organismo di Coordinamento AGEA in attuazione dell'articolo 15 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024;

PRESO ATTO che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al Decreto ministeriale n. 0635206/2024 e s.m.i. e alle circolari dall'Organismo di Coordinamento AGEA;

CONSIDERATO che, sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse finanziarie destinate con il presente atto all'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti non transitano sul bilancio della Regione Toscana, in quanto vengono erogate da ARTEA;

RITENUTO altresì di adottare con il presente atto le determinazioni per l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nonché i criteri di priorità e la loro relativa ponderazione, da applicare alle domande di sostegno;

VISTI gli esiti della consultazione del 10/01/2025 tenutasi con le Organizzazioni professionali agricole e Cooperative;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 30 gennaio 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di destinare, per l'esercizio finanziario 2025/2026, la somma complessiva di 11.000.000,00 euro per il finanziamento dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sul territorio regionale, di cui:

- 2.200.000 euro sono riservati al finanziamento degli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti storici e/o eroici inseriti nell'Elenco regionale di cui al punto 21 della Deliberazione Giunta regionale n. 59 del 30 gennaio 2023;

- 550.000 euro sono riservati al finanziamento degli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti estirpati a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari emanato dalla Regione Toscana;

2) di attivare, per l'esercizio finanziario 2025/2026, con le risorse di cui al precedente punto 1), l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

3) di stabilire che eventuali economie che si verificassero sull'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, siano destinate prioritariamente all'intervento della Promozione, in presenza di domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse su tale intervento, e a condizione che la tempistica lo consenta;

4) di approvare, per l'esercizio finanziario 2025/2026, l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto; "Determinazioni per l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno – Campagna 2025/2026";

5) che il pagamento degli aiuti per la realizzazione degli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia, secondo quanto contenuto nell'allegato VII del Regolamento (UE) n. 2021/2115 che, nel definire le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore vitivinicolo, assegna all'Italia una dotazione finanziaria pari a 323.883.000,00 euro per ciascun anno di vigenza della PAC 2023/2027;

6) di disporre che le modalità operative dell'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché le procedure tecnico - amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, sulla base delle disposizioni comunitarie, delle disposizioni nazionali e sulla base delle presenti disposizioni e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione dell'intervento settoriale, al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da trasmettere all'Organismo di Coordinamento AGEA in attuazione dell'articolo 15 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024;

7) di incaricare il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari” della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad AGEA Coordinamento e ad ARTEA, unitamente agli Allegati I e II al Decreto ministeriale n. 0635206/2024 debitamente compilati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

II SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI